Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 302 del 5 dicembre 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 5 dicembre 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 36
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841 737 866 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. **1234.**

Norme sul trattamento di mensa ai lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche, cartotecniche ed affini della provincia di Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. **1236.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti dipendenti dalle imprese commerciali delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Ravenna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. **1236.**

Norme sulla corresponsione dell'indennità di mensa ai lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche della provincia di La Spezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. **1237.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche e affini della provincia di La Spezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. **1238.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche e affini della provincia di Torino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. **1239.**

Norme sul trattamento di mensa ai lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche della città di Torino.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. **1234**.

Norme sul trattamento di mensa ai lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche, cartotecniche ed affini della provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 23 settembre 1947, relativo al trattamento di mensa per i lavoratori dipendenti da aziende grafiche-cartotecniche ed affini, stipulato tra l'Unione Industriali Arti Grafiche, Cartotecniche ed Affini e la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 20 della provincia di Milano, in data 15 ottobre 1960, dello accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Milano, lo accordo collettivo 23 settembre 1947, per il trattamento di mensa ai lavoratori dipendenti da aziende grafiche, cartotecniche ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche, cartotecniche ed affini della provincia di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 46. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 23 SETTEMBRE 1947 PER IL TRATTAMENTO DI MENSA AI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE GRAFICHE - CARTOTECNICHE ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MILANO

In Milano, addì 23 settembre 1947,

tra

l'Unione Industriali Arti Grafiche Cartotecniche ed Affini della Lombardia rappresentata dal suo Presidente sig. *Giulio Stucchi*,

e

la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai - Sezione di Milano, rappresentata dai signori *Arnaldo Discacciati* e *Mario Ghezzi*,

preso in esame il problema delle « Mense », dopo ampia e dettagliata discussione,

si conviene:

1) l'indennità di mancata mensa viene fissata in L. 40 (quaranta) giornaliere da corrispondersi per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro;

2) nelle Ditte che direttamente gestiscono la mensa aziendale la spesa globale unitaria di parte industriale deve essere portata all'anzidetto limite e la gestione sarà esercitata, in stretta collaborazione anche amministrativa con la Commissione interna o con speciali Comitati a questo scopo costituiti. Tali Commissioni e Comitati terranno le loro riunioni in ore non lavorative. Restano ferme le condizioni di miglior favore;

3) nelle Ditte ove la mensa è direttamente gestita dalla Commissione interna o comunque da speciali Comitati operai restano a carico della Direzione, oltre il contributo di cui al precedente punto 1°, la pulizia, la illuminazione e, nella stagione invernale, il riscaldamento dei locali.

Anche in questo caso restano ferme le condizioni di miglior favore.

4) Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° ottobre 1947.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. **1235**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti dipendenti dalle imprese commerciali delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Ravenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 2 maggio 1957, per i dirigenti di aziende commerciali;

Visto, per le provincie dell'Emilia-Romagna, l'accordo collettivo integrativo 4 dicembre 1956, stipulato tra la Giunta Regionale tra le Associazioni dei Commercianti e l'Associazione Dirigenti d'Aziende Commerciali;

Vista la pubblicazione nell'apposto Bollettino, n. 5 della provincia di Bologna, in data 20 agosto 1960 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per le provincie dell'Emilia-Romagna, l'accordo collettivo integrativo 4 dicembre 1956, relativo ai dirigenti di aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dello accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti dipendenti dalle imprese commerciali delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Ravenna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 47. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 4 DICEMBRE 1956 RELATIVO AI DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI DELLE PROVINCIE DELL'EMILIA E ROMAGNA

Il giorno 4 dicembre 1956, in Bologna,

tra

la GIUNTA REGIONALE TRA LE ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI dell'Emilia-Romagna, rappresentata dal dottor *Mario Pasquali,*

e

l'ASSOCIAZIONE DIRIGENTI D'AZIENDE COMMERCIALI, rappresentata dall'ing. *Carmine Fuccella,*

si è proceduto alla stipulazione del presente accordo economico, che attua il conglobamento e stabilisce le retribuzioni minime per i Dirigenti di aziende commerciali delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ravenna.

1) Per i dirigenti con almeno due anni di anzianità nella qualifica, anche se presso aziende diverse, il minimo di retribuzione mensile viene fissato come segue:

per la provincia di Bologna . . . . L. 180.000
per le provincie di Modena, Ferrara, Parma, Piacenza, Reggio Emilia . L. 150.000
per le provincie di Forlì e Ravenna . » 140.000

2) Per i dirigenti che non hanno compiuto i due anni di anzianità nella qualifica, il minimo di retribuzione mensile viene fissato come segue:

per la provincia di Bologna . . . . L. 150.000
per le provincie di Modena, Ferrara, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Forlì, Ravenna . . . . » 130.000

3) In aggiunta agli stipendi sopra indicati verrà corrisposta l'indennità di caro-pane.

4) Eventuali variazioni nell'indennità di contingenza successive al 30 novembre 1956 verranno conteggiate nella misura spettante ai dipendenti del commercio di categoria *a*) per 30 giornate mensili in aggiunta o in diminuzione alle retribuzioni sopra stabilite.

5) Il presente accordo entra in vigore dal 1° dicembre 1956.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. **1236.**

Norme sulla corresponsione dell'indennità di mensa ai lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche della provincia di La Spezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 17 maggio 1946, per la corresponsione dell'indennità di mensa ai lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche, stipulato tra il Sindacato Industriali Grafici e il Sindacato Dipendenti Poligrafici; cui hanno aderito, in data 23 marzo 1960, la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L., ed in data 7 aprile 1960, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di La Spezia, in data 13 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 17 maggio 1946, per la corresponsione dell'indennità di mensa ai lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche della provincia di La Spezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 45. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 17 MAGGIO 1946 PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI MENSA AI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE GRAFICHE DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

L'anno 1946, addì 17 del mese di maggio,

tra

il SINDACATO INDUSTRIALI GRAFICI della Provincia della Spezia, rappresentato dal sig. *Cozzani Luigi*, presenti il rag. *Viasco Attilio* ed il sig. *Lena Renato*,

e

il SINDACATO DIPENDENTI POLIGRAFICI, rappresentato dal sig. *Soave Angelo*, presenti i signori *Spagna Annetto* e *Paganini Bruno*,

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'indennità di mensa giornaliera da corrispondere ai dipendenti dell'industria grafica resta stabilita nella seguente misura:

uomini di età superiore a 20 anni . . . L. 32
uomini di età inferiore a 20 anni e donne » 27

Ai dipendenti di quest'ultima categoria (uomini e donne) che si trovino nelle condizioni di capo famiglia verrà corrisposta l'indennità di mensa nella stessa misura degli uomini superiori a 20 anni.

Art. 2.

Il presente accordo avrà decorrenza dal 13 maggio corrente anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. **1237**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche e affini della provincia di La Spezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 1 ottobre 1959 per i dipendenti dalle aziende grafiche ed affini;

Visto, per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo integrativo 27 febbraio 1948, per i dipendenti dell'industria grafica e affini, stipulato tra il Sindacato Industriali Grafici ed Affini ed il Sindacato Provinciale Lavoratori Grafici ed Affini, al quale hanno aderito, in data 23 marzo 1960, l'Unione Provinciale del lavoro - C.I.S.N.A.L., ed in data 7 aprile 1960, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di La Spezia, in data 13 luglio 1960, del contratto collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo integrativo 27 febbraio 1948, relativo ai dipendenti dell'industria grafica e affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche e affini della provincia di La Spezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1961

Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 60. — VILLA

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE 27 FEBBRAIO 1948 PER I DIPENDENTI DELLA INDUSTRIA GRAFICA E AFFINI

Addì 27 del mese di febbraio dell'anno 1948, presso l'Unione Industriali della provincia di La Spezia,

tra

il SINDACATO INDUSTRIALI GRAFICI ED AFFINI, rappresentato dal suo Presidente sig. *Luigi Cozzani,*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI GRAFICI ED AFFINI, rappresentato dal sig. *Annetto Spagna,*

in riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 30 aprile 1947:

premesso che la festività di S. Giuseppe, patrono del comune di La Spezia, è considerata festiva a tutti gli effetti per contratto di lavoro;

che l'art. 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 30 aprile 1947 prevede nel numero di 13 le festività infrasettimanali da retribuirsi, compresa la festività del Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento;

considerata la necessità di ricondurre nel numero di 13 le festività infrasettimanali stabilite dal contratto: si conviene quanto segue:

1) La solennità di S. Giovanni Battista viene riconosciuta quale tredicesima festività infrasettimanale a decorrere dall'anno 1948.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. **1238.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini della provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 1 ottobre 1959, per i dipendenti dalle aziende grafiche ed affini;

Visto, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Industriali Grafici e la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione del Libro, la Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria; al quale ha aderito, in data 1 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 29 della provincia di Torino, in data 22 luglio 1960, dell'atto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo ai fonditori di caratteri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche e affini della provincia di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 44. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959 PER I FONDITORI DI CARATTERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 2 ottobre 1959, in Torino

tra

l'Associazione Industriali Grafici della Provincia di Torino, rappresentata dal Presidente, comm. Carlo Ranotti, con l'assistenza del dott. *Aldo Baro* e del dott. *Renato Testori*

e

il Comitato Provinciale di Torino della Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, rappresentato dal Segretario Provinciale sig. *Domenico Caramello*, con l'assistenza del sig. *Annibale Carli*

la Sezione di Torino della Federazione del Libro, rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Giuseppe Dalbesio*, con l'assistenza del sig. *Carlo Borra*

la Sezione di Torino della Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria, rappresentata dal Segretario sig. *Emanuele Federici*, con la assistenza del cav. *Giuseppe Raffo*,

si è stipulato il seguente accordo applicabile esclusivamente ai reparti fonditori delle aziende grafiche ed alle fonderie di caratteri.

1) Per quanto riguarda le norme generali e la parte normativa relativa agli operai, alle categorie intermedie ed agli impiegati, valgono le clausole tutte — comprese la decorrenza e la durata — del C.C.N.L. 1° ottobre 1959 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini.

2) Per quanto riguarda le « norme tecniche speciali » vale quanto segue:

Art. 1.

APPRENDISTATO

L'apprendistato ha la durata di tre anni e deve svolgersi senza partecipazione diretta dell'apprendista al ciclo direttamente produttivo.

Agli apprendisti in possesso della licenza di avviamento al lavoro a indirizzo industriale sarà accordata la precedenza nell'assunzione.

Agli apprendisti, licenziati da una Scuola Professionale di specializzazione per fonditori di caratteri, il periodo di tirocinio sarà ridotto di due terzi del periodo trascorso in detta scuola.

Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le norme di legge sull'apprendistato e sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

La paga degli apprendisti è determinata mediante scatti semestrali sulla base delle seguenti aliquote percentuali da calcolarsi sul minimo tabellare della terza categoria:

1° semestre	40 %
2° »	45 %
3° »	50 %
4° »	60 %
5° »	75 %
6° »	85 %

Nota. — Qualora un apprendista venga immesso nel ciclo direttamente produttivo passerà nel gruppo di 3ª categoria di cui al successivo art. 2 e il periodo di apprendistato sarà considerato utile, nella misura del 50 %, per il periodo di tirocinio di cui all'art. 2 stesso.

Art. 2.

OPERAI DI 3ª CATEGORIA

Sono inquadrati nella 3ª categoria:

a) gli apprendisti che abbiano terminato il periodo di apprendistato;

b) gli operai immessi alla assunzione direttamente nel ciclo produttivo che siano muniti della licenza di avviamento industriale o scuola tecnica a indirizzo industriale o titolo equipollente e che abbiano compiuto un tirocinio di tre mesi al taglio, un anno alle macchine sotto la guida di un istruttore e superato un periodo senza istruttore di tre mesi. Essi percepiranno per il periodo di tirocinio una paga equivalente all'87,50 % del minimo tabellare dell'operaio di 3ª categoria.

Qualora gli operai di cui al comma *b*) non siano muniti del titolo di studio previsto, il periodo di tirocinio dovrà essere integrato da 18 mesi di pratica in reparto: essi percepiranno per 18 mesi una paga corrispondente al 65 % sino a 18 anni di età e al 70 % oltre i 18 anni di età del minimo tabellare degli operai di 3ª categoria e per il residuo periodo l'87,50 % di esso.

La permanenza in 3ª categoria, dopo superato il tirocinio suesposto o, per gli apprendisti, dal termine dell'apprendistato, non potrà superare i due anni.

Art. 3.

OPERAI DI 2ª CATEGORIA

E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.

L'appartenenza dell'operaio alla 2ª categoria è fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquisterà il diritto al passaggio alla categoria superiore.

Art. 4.

OPERAI DI 1ª CATEGORIA

Vi appartengono tutti gli operai che oltre a conoscere il funzionamento delle parti delle macchine, essere in grado di eseguire la perfetta messa a punto per la fusione e di eliminare i normali incidenti di macchine, hanno dato prova di capacità tecniche commisurate alla qualità e quantità della produzione, compiendo a perfetta regola d'arte i lavori più delicati a loro affidati.

Art. 5.

OPERAIE

Alle lavorazioni di immagazzinamento ed impacchettatura di caratteri di piombo non potranno essere adibite operaie con età inferiore ai 18 anni.

Le operaie sono classificate in 4 categorie determinate dalla capacità e dalla anzianità di servizio.

Il passaggio dalla 4ª alla 3ª avverrà dopo un anno di servizio in 4ª categoria, oltre un periodo iniziale di 6 mesi di addestramento, sempreché l'operaia abbia compiuto il 18° anno di età.

Il passaggio dalla 3ª alla 2ª avverrà dopo due anni di servizio in terza categoria.

Dopo superato un anno di appartenenza alla 2ª categoria, se ritenuta idonea a svolgere i lavori particolari della propria specializzazione, passerà in 1ª categoria.

Nota. — Nell'eventualità che siano possibili lavorazioni per le quali sia consentita, a termini di legge, l'effettuazione dell'apprendistato, le parti si riservano di incontrarsi.

Art. 6.

APPRETTO

Alle mansioni di appretto e collaudo debbono essere adibiti normalmente operai di 1ª categoria o, eccezionalmente, di 2ª categoria con un minimo di anzianità di categoria di almeno un anno alle macchine a fondere; in tale caso percepiranno, per il periodo in cui vi sono adibiti, la retribuzione di 1ª categoria.

Art. 7.

PASSAGGIO DI CATEGORIA

A complemento delle norme di cui ai precedenti articoli, resta inteso che per i passaggi da categoria alla successiva valgono in ogni caso le norme tutte di cui all'art. 4 delle « norme tecniche » comuni a tutte le specializzazioni del contratto di lavoro dell'Industria Grafica.

Art. 8.

MAGGIORAZIONI

Per ogni ora di lavoro compiuto dagli operai addetti alle fonderie di caratteri, oltre le ore 44 e fino alle ore 48 settimanali, l'azienda corrisponderà all'operaio stesso in aggiunta alla retribuzione il 7 % del minimo di paga base contrattuale più contingenza, della categoria alla quale appartiene.

3) *Tabella minimi di salario orario*
OPERAI ZONA 0 TORINO

Uomini:	1ª categoria	L.	309 —
	2ª categoria	»	251,50
	3ª categoria	»	230,50
Donne:	1ª categoria	L.	200 —
	2ª categoria	»	190,50
	3ª categoria	»	175 —
	4ª categoria	»	164 —

Nota a verbale. — Si dà atto che per la determinazione della suddetta tabella si è fatto riferimento — per quanto riguarda i fonditori di caratteri di 1ª categoria — ai fonditori della monotype.

4) Le parti si impegnano a depositare, di comune intesa, il presente accordo, ai fini del suo riconoscimento, a termini della legge 14 luglio 1959, n. 741 e di favorirne il risconoscimento stesso.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. **1239**.

Norme sul trattamento di mensa dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche della città di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 1 ottobre 1959, per i dipendenti dalle aziende grafiche ed affini;

Visto, per la città di Torino, l'accordo collettivo 20 luglio 1948, relativo all'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende grafiche, stipulato tra l'Associazione Provinciale Industriali Grafici ed Affini e la Federazione Lavoratori Poligrafici; cui ha aderito, in data 5 gennaio 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Torino, in data 10 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la città di Torino, l'accordo collettivo 20 luglio 1948, relativo alla indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende grafiche, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche della città di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 43. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 20 LUGLIO 1948 RELATIVO ALLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE GRAFICHE DI TORINO

Addì 20 luglio 1948, presso la Sede dell'Unione Industriale di Torino,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE INDUSTRIALI GRAFICI ED AFFINI della provincia di Torino, rappresentata dal suo Presidente comm. *Carlo Ranotti,*

e

la SEGRETERIA DELLA FEDERAZIONE LAVORATORI POLIGRAFICI di Torino, rappresentata dal suo Segretario sig. *Alfredo Formica;*

è stata esaminata la questione dell'applicazione in provincia di Torino del Contrato nazionale normativo e salariale stipulato in Milano il 3 luglio 1948, in rapporto a quanto convenuto provincialmente con l'Accordo 23 aprile u. s.

è stato convenuto:

1) che le tabelle salariali e stipendiali per la prima zona, facenti parte integrante del succitato Contratto di Milano, dovranno risultare applicate, senza eccezione, dalle Aziende Grafiche Torinesi, a partire dal 3 luglio 1948. Gli Stabilimenti ubicati nei Comuni foranei applicheranno invece le tabelle succitate con la riduzione del 3,50 % prevista dall'Accordo provinciale 29 marzo 1946;

2) che presso le Aziende Grafiche della Città di Torino, sempre con effetto dal 3 luglio 1948, l'indennità sostitutiva della mensa è elevata a L. 40 (quaranta) per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro;

3) che agli effetti del presente Accordo le Ditte Massarani di Alpignano e Pozzo di Moncalieri, sono considerate facenti parte del capoluogo.

Le parti si dànno reciprocamente atto che, con la applicazione del presente Accordo, la situazione salariale e stipendiale della provincia di Torino, si armonizzerà con la situazione delle altre Province, nel quadro dei vigenti contratti nazionali di lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151447) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.